

I VERSAMENTI

LE «INDAGINI»

I FIGLI

L'ABITAZIONE

FISCO E SUCCESSIONI

Adempimenti

Tra i genitori detrazioni a metà salvo accordi

La legge di stabilità lima lo sconto sull'assegno all'ex

Laura Ambrosi

Una volta divisi, ognuno dei due ex coniugi deve fare i conti, autonomamente, con le norme che disciplinano la propria dichiarazione dei redditi in relazione a diritti e doveri, discendenti anche dalla separazione. Proprio in questi giorni, le proposte per la legge di stabilità stanno modificando il panorama di detrazioni e deduzioni, comportando circostanze diverse tra un coniuge e l'altro.

I figli a carico

In merito ai figli a carico, le detrazioni d'imposta spettano al coniuge affidatario o, in caso di affidamento congiunto, a entrambi nella misura del 50 per cento. Questo, fino a che eventuali diversi accordi in sede di separazione abbiano disposto percentuali differenti. Nel caso in cui uno dei due coniugi non usufruisca in tutto o in parte della detrazione, questa è assegnata per intero all'altro genitore: è l'ipotesi che si potrebbe verificare quando un coniuge ha un reddito di molto superiore al consorte. In questo caso, però, chi sfrutta interamente la detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita. Tuttavia, anche questa ipotesi può essere derogata da specifici accordi intervenuti tra gli ex. Nel caso, invece, solo uno dei due genitori sia titolare di reddito, è possibile che benefici integralmente della detrazio-

ne, a condizione che si preveda nell'accordo di separazione la titolarità del diritto e dell'eventuale riversamento della quota.

L'abitazione

In sede di accordi di separazione e divorzio, potrebbero intercorrere delle disposizioni patrimoniali che dispongano il trasferimento della proprietà dell'immobile (o di una quota), ovvero che determinino l'obbligo di pagamento dell'eventuale mutuo residuo contratto al momento dell'acquisto. Relativamente al trasferimento della casa coniugale, l'agenzia delle Entrate, con la circolare 27/E/2012, ha avuto modo di ribadire che i trasferimenti derivanti dai suddetti accordi, sia che riguardino solo i coniugi tra loro o anche i figli, sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, così come previsto espressamente dall'articolo 19 della legge 74/1987.

Non solo. Sempre nel citato documento di prassi è precisato che, in linea con lo stesso principio, deve escludersi la decadenza dalle agevolazioni "prima casa", eventualmente fruita in sede di acquisto, qualora questo trasferimento avvenga prima del decorso del termine quinquennale. E, questo, a prescindere che il coniuge "cedente" provveda all'acquisto di un nuovo immobile. È frequente, invece, che non sia disposto un vero e proprio trasferimento della proprietà, ma semplicemente sia riconosciuto il di-

ritto di abitazione a uno dei due coniugi e contestualmente disposto l'obbligo per il pagamento dell'eventuale mutuo residuo. In linea di massima, a prescindere sia dalla titolarità della proprietà dell'immobile, sia dall'istituzione del contratto di mutuo, sono detraibili gli interessi pagati dal coniuge sul quale ricade tale obbligo, a condizione che l'accordo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata e che le quietanze

IL REDDITOMETRO

Le somme corrisposte da un coniuge all'altro possono essere indice di capacità di reddito, che potrebbe essere valutata dall'Amministrazione ai fini di un accertamento sintetico. Nel caso, non sarà considerato solo l'assegno di mantenimento, ma anche eventuali altre spese (quali mutui, canoni di locazione eccetera) e la disponibilità di beni (auto, case, motocicli...) anche se in uso al coniuge, ma per i quali esista un obbligo di mantenimento. È opportuno, quindi, che il coniuge tenuto al mantenimento dimostri un reddito "capiente", ovvero che la provvista per farvi fronte derivi da disinvestimenti o da liquidità già presenti sui conti correnti.

siano intestate a colui che ha sostenuto l'onere. Comunque, è possibile la detrazione del mutuo quando riferito a un immobile adibito ad abitazione principale del proprietario o dei suoi familiari. Fino a che non intervenga una sentenza di divorzio, anche il coniuge è considerato familiare; successivamente, la detrazione è possibile se nell'immobile dimorano i figli (circolare 17/E/2006 e 20/E/2011).

L'assegno

Sotto il profilo fiscale, l'assegno di mantenimento per il coniuge è un onere deducibile in capo al soggetto che lo corrisponde ed è reddito imponible per chi lo percepisce. Solo le somme disposte con provvedimento dell'Autorità giudiziaria in favore del coniuge possono essere dedotte dal reddito, rimanendo espressamente escluse quelle corrisposte per il mantenimento dei figli. Un ulteriore requisito ai fini della deducibilità è che sia concordata una somma periodica e non una tantum. Infatti, in quest'ultimo caso è pacifico che non spetti la deduzione, oltre che per disposizione normativa, anche perché non sarebbe un reddito tassabile in capo al percettore. Al riguardo si segnala che tra le disposizioni oggi al vaglio del Parlamento per la legge di stabilità è prevista l'introduzione di una franchigia di 250 euro sulla deduzione dell'assegno al coniuge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre casi concreti

BENEFICI PRIMA CASA VALIDI SE SI VENDE E RIACQUISTA



01 | IL CASO

Nell'accordo di separazione i coniugi si sono obbligati a vendere l'immobile, acquistato con i benefici prima casa, entro il quinquennio. Uno dei due coniugi rinuncerà al proprio corrispettivo di vendita in favore dell'altro.

02 | LA SOLUZIONE

Il trasferimento sosterà le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali. La decadenza dai benefici prima casa, in capo al soggetto al quale è assegnato l'intero corrispettivo, è esclusa solo se entro un anno dall'alienazione riacquisti un altro immobile da adibire ad abitazione principale.

NON CONVIENE LO «SCAMBIO» TRA MUTUO E ASSEGNO



01 | IL CASO

Nella sentenza di separazione consensuale è scritto che le rate del mutuo sulla casa coniugale saranno pagate dal marito per l'intero ammontare, con espressa rinuncia di rivalsa, nonostante l'uso della casa sia concesso alla moglie. Quest'ultima, contestualmente, rinuncia all'assegno mensile di mantenimento.

02 | LA SOLUZIONE

L'importo pagato ogni mese dal marito non potrà essere considerato deducibile al pari dell'assegno di mantenimento. In alternativa sarebbe stato preferibile obbligarsi a corrispondere un assegno direttamente al coniuge, di importo pari alla rata del mutuo.

SGRAVI SUL MUTUO IN CAPO A CHI PAGA PER SENTENZA



01 | IL CASO

A seguito di separazione consensuale sono stati attribuiti al marito la casa coniugale e relativa pertinenza di proprietà precedentemente della moglie. Il marito si è obbligato al pagamento delle rate del mutuo rimasto, comunque, in capo alla consorte, perché la banca non ha ritenuto necessario modificare l'intestazione.

02 | LA SOLUZIONE

Se l'obbligo di accollo del mutuo in capo al marito risulta espressamente dalla sentenza, questi potrà detrarsi la quota di interessi pagati. Le quietanze relative al pagamento degli interessi devono risultare a nome del soggetto che detrae la quota nella propria dichiarazione dei redditi.

SUCCESSIONE

Il coniuge eredita anche se separato

Angelo Busani

La separazione dei coniugi o il loro divorzio influisce in modo notevole anche sui rapporti ereditari: infatti, occorre considerare che la separazione allenta il vincolo coniugale senza tuttavia farlo cessare, mentre il divorzio lo recide del tutto.

Pertanto, dopo aver precisato che il coniuge separato ha esattamente gli stessi diritti successori del coniuge non separato, va però sottolineato che il coniuge cui è stata addebitata la separazione ha diritto soltanto a un assegno vitalizio, se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.

L'addebito della separazione consiste in una eventuale affermazione del giudice che pronuncia la separazione circa l'individuazione in capo a uno dei coniugi (o in capo a entrambi) di comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio.

Quanto al caso del divorzio, all'ex coniuge, al quale in sede di divorzio sia stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di un assegno, può essere attribuito dal Tribunale, qualora egli versi in stato di bisogno, un assegno periodico a carico dell'eredità, tenendo conto dell'importo dell'ammontare dell'assegno, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della

qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno; qualora poi risorga lo stato di bisogno, l'assegno può essere nuovamente attribuito.

Inoltre, in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare del predetto assegno e sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.

Invece, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge divorziato e che sia titolare dell'assegno.

Infine, in caso di genitori divorziati, la pensione di reversibilità ad essi spettante per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti eguali a ciascun genitore; alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova grafica, statistiche esclusive, sempre più pronostici...

Non perdere

TS

Martedì e venerdì in edicola



Il numero 1 delle scommesse sportive

L'Impresa

IL MENSILE DI MANAGEMENT DEL SOLE 24 ORE

IN EDICOLA DAL 10 OTTOBRE

MENO CONTROLLO, PIÙ AUTONOMIA. LA GESTIONE D'IMPRESA NELL'ERA DIGITALE



Con Il Sole 24 ORE a € 6,90 in più*

*Offerta valida dal 10 ottobre al 6 novembre

SHOPPING 24

in abbonamento su www.shopping24.it

www.limpresonline.net

GRUPPO 24 ORE